



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 32/CSAT del 27 Febbraio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 24 Febbraio 2025  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**  
**Reclamo della società ATLETICO SAN GREGORIO in riferimento al C.U. n. 78 del 30.01.2025.**  
**Gara – Atletico San Gregorio / Rocchese del 25.01.2025 – Campionato Promozione - girone D.**  
**Squalifica otto sigg.ri Russo Luca – Garofalo Alessio.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentiti il DDG e l'AA2, rileva che il medesimo va rigettato. Le audizioni del DDG e dell'AA2, hanno senza alcun dubbio, confermato quanto da loro riportato nel referto di gara e nella segnalazione dell'assistente contenuta nel referto stesso: cioè che al termine della gara il calciatore n.1 della società reclamante, Russo Luca, si avvicinava all'assistente numero 2 con fare minaccioso "testa contro testa" e, una volta espulso dal direttore di gara, con due mani spingeva l'assistente n.2 facendolo cadere a terra, provocandogli un lieve mal di schiena.

Nella sua audizione il DDG ha anche riferito di non essere stato presente al momento della spinta da parte del calciatore n.1 della società reclamante e di aver visto soltanto l'assistente numero 2 a terra, che aveva provveduto a tranquillizzare invitandolo a seguirlo nello spogliatoio.

A domanda il DDG ha, infine, riferito di non aver detto al suo assistente di non fare sceneggiate e di alzarsi, ma di aver sentito questi commenti da alcuni calciatori della squadra Atletico San Gregorio. La sanzione inflitta dal Gst è congrua per quanto sopra esperito, come pure appare congrua la sanzione inflitta al calciatore Garofalo Alessio per aver colpito al termine della gara al tendine d' Achille con una pallonata il DDG. Né ha valore il rapportino firmato a fine gara dal DDG e i dirigenti accompagnatori delle due squadre in cui non risulta l'espulsione di Garofalo Alessio, in quanto il rapportino di fine gara non è un atto ufficiale, e nel referto di gara, fonte privilegiata, è precisato che il calciatore Garofalo Alessio, dopo aver colpito con una pallonata il DDG, si toglieva la maglietta per non farsi identificare, ma veniva riconosciuto da quest'ultimo e veniva espulso. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 78 del 30.01.2025.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**Reclamo della società ACADEMY POSILLIPO CALCIO in riferimento al C.U. n. 78 del 30.01.2025.**

**Gara – Academy Posillipo Calcio / Paraiso FC del 25.01.2025 – Campionato Under 18 - girone B.**

**Partita persa.**

La società Academy Posillipo calcio proponeva reclamo avverso la delibera con la quale il Gst adottava nei confronti della società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara. La società reclamante, però non provvedeva ad effettuare il versamento dell'importo di accesso alla Giustizia Sportiva né il conto societario presenta attivo, violando così il combinato disposto dagli art. 48, comma 2, e 76 comma 2, CGS.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare irricevibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 78 del 30.01.2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**Reclami delle società ACADEMY POSILLIPO CALCIO e UNITED BOYS ACADEMY in riferimento al C.U. n. 78 del 30.01.2025.**

**Gara – Academy Posillipo Calcio / United Boys Academy del 23.01.2025 – Campionato Under 18 - girone B.**

**Partita persa.**

Le società Academy Posillipo Calcio e United Boys Academy proponevano ciascuna reclamo avverso la sanzione disciplinare, adottata dal Gst, della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le società e pubblicata sul C.U. n.78 del 30/1/2025.

La Corte Sportiva d' Appello Territoriale, preliminarmente, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei predetti reclami, dispone la riunione e rileva che per entrambe le società reclamanti non hanno effettuato il versamento relativo all'importo previsto per l'accesso alla Giustizia Sportiva né i rispettivi conti societari delle stesse presentano

attivo. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare entrambi i reclami irricevibili conferma la decisione pubblicata C.U. n. 78 del 30.01.2025.**

**Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva non versati.**

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 27 Febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**